

Rep.n. 1387
Ordinanza n. 223

IL DIRIGENTE

VISTO il vigente regolamento di Polizia Municipale n. 51/1926 è rilevato che lo stesso è carente nell'articolato che riguarda i cani, sia sotto l'aspetto della tutela dell'incolumità pubblica e privata, sia per quello igienico- sanitario e del decoro urbano;

RITENUTO di dover riformare l'ordinanza n. 23 del 30 gennaio 2003, sotto il profilo sanzionatorio, per adeguarla alle modifiche apportate dalla normativa successiva alla sua emanazione;

RICHIAMATA la Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali di animali e di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2008 volta alla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" ed in particolare l'art. 6, il quale rinvia per l'aspetto sanzionatorio, alle disposizioni emanate dalle singole amministrazioni, territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la presenza di animali a rischio di aggressività su luogo pubblico senza opportuna custodia, può rappresentare un pericolo per l'incolumità di persone ed animali;

VISTO il D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e rilevata la propria competenza;

ORDINA

1. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, anche di piccola e media taglia, devono assicurarne la corretta custodia, adottando tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e prevenire situazioni di pericolo o molestia in danno di altri animali o a persone;

2. In luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi cortili, ballatoi, vani delle scale ed ovunque si possa liberamente accedere, i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio da persone idonee al controllo. All'interno di locali pubblici o mezzi di pubblico trasporto i cani dovranno inoltre essere muniti di museruola.

La lunghezza del guinzaglio non deve essere superiore a tre (3) metri e va opportunamente ridotta quando necessario per evitare molestie e pericolo a persone o ad altri animali.

3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze canine e incroci di razze definite a rischio di aggressività ai sensi delle ordinanze emanate annualmente dal Ministero della salute:

- qualora conducano detti animali nei luoghi sopra indicati, dovranno munirli di guinzaglio e museruola avente forma e consistenza tale da impedire ad essi di mordere. Gli stessi dovranno essere condotti da persona maggiorenne.
- hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione alle persone e hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale;

Il divieto di circolazione dei cani a rischio di aggressività se non muniti di museruola, non si applica ai cani appartenenti alle forze di Polizia e ai cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati come cani guida.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o ai detentori, anche temporanei, di cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico, di essere muniti della idonea attrezzatura, che viene individuata in quella appositamente commercializzata o altra equivalente (sacchetti plastificati), per la raccolta delle deiezioni.

5. Nei parchi e nei giardini pubblici con presenza di attrezzature per il gioco dei bambini ed in tutte le altre aree ove il divieto è indicato da apposito cartello, è sempre vietato introdurre i cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli dei non vedenti.
6. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le aree pubbliche ed in particolare i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico, ivi comprese le aree pubbliche nelle quali è possibile introdurli e quelle specificamente attrezzate per i cani. Le defecazioni devono essere in ogni caso raccolte e depositate nei cassonetti di raccolta rifiuti solidi urbani, con esclusione dei cestini raccogli carte.
7. Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, è fatto altresì obbligo di adottare ogni utile accorgimento per impedire l'abbaiamento che rechi disturbo al vicinato, in particolar modo nelle fasce orarie 13-16 e 21-07, e provvedere, se la misura si dovesse rendere necessaria soprattutto nei centri abitati, a detenere il/i cane/i all'interno dell'abitazione o altro luogo ritenuto idoneo e comunque diverso dai balconi o corti private pur se recintate.

DISPONE

La revoca dell'ordinanza n. 23/03, citata in premessa.

I trasgressori che non conformeranno il proprio comportamento alla presente ordinanza saranno puniti secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del d.Lgs 267/00, con l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei cani, pena, se inadempienti, il rimborso di tutte le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il ripristino dello stato dei luoghi.

Alla medesima sanzione saranno sottoposti i trasgressori delle disposizioni all'ordinanza del Ministero della Salute emanate annualmente, non espressamente menzionate, che non costituiscano violazione penale.

Macerata li 09 Settembre 2008

IL COMANDANTE

(Ten Col. Negromonti Tini dott. Oreste)